



TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE PENALE
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE
IL GIUDICE DELEGATO

- vista la relazione/istanza depositata il 17.02.2017 dal _____, già amministratore giudiziario e, successivamente, coadiutore nell'ambito del procedimento n. 25/2013 M.P., con la quale si chiedono a questo Giudice Delegato "le opportune direttive al fine di rispettare quanto previsto dal Codice Antimafia, per la destinazione dei [...] beni, in particolare per la vendita dei beni mobili ed aziendali [...]";
- rilevato che la procedura *de qua* ha avuto avvio con provvedimento presidenziale, emesso il 01.07.2013, con il quale venivano sottoposti a sequestro ex art. 22 d.lgs. n. 159/2011 i beni ritenuti direttamente o indirettamente riconducibili a _____;
- rilevato che, a seguito della convalida del _____ del 15.07.2013, il Tribunale disponeva la confisca dei beni ed aziende attinte dal predetto sequestro ad eccezione delle quote di partecipazione nella società _____, pari ad € 15.000,00, risultanti in capo a _____ e che venivano restituite alla società _____;
- rilevato che veniva, altresì, confiscato un capannone industriale sito in _____ ed identificato in catasto al fg. 33, p.lla 853 sub 1, per la quota di 1/3 riferibile a _____;
- dato atto che la confisca disposta dal Tribunale in data 31.03.2014, dep. il 03.06.2014, è divenuta definitiva in data 11.10.2016;
- rilevato che tra i beni attinti dal provvedimento ablatorio rientrano sia beni autonomamente confiscati che beni iscritti a pubblici registri e facenti parte di compendi aziendali, nonché rami di azienda la cui attività è proseguita nel corso della procedura;
- rilevato che la verifica dei crediti si concludeva il 05.10.2015, mentre non si è ancora proceduto alla liquidazione dell'attivo a norma degli artt. 60 e ss. d.lgs. n. 159/2011;

OSSERVA

A lume della ricostruzione della vicenda della presente procedura è di solare evidenza che, allo stato, prima di procedere alla destinazione dei beni a norma dell'art. 48 d.lgs. n. 159/2011, è necessario e doveroso dare avvio alla liquidazione dei beni per soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

Visto _____
Il Giudice

Giova qui fare chiarezza in ordine al dinamico divenire della procedura (in realtà retta da norme farraginose e non particolarmente chiare che scontano, in parte, i difetti di una impropria assimilazione con la procedura fallimentare) onde sgomberare il campo dal rischio di confondere e/o sovrapporre due fondamentali fasi della stessa, ovvero quella della liquidazione dei beni e quella della destinazione degli stessi che sono e devono rimanere distinte sia sul piano funzionale che su quello procedurale.

Già sotto il profilo logico, prima ancora che su quello giuridico, è fin troppo agevole intendere che la fase della liquidazione è la preconditione imposta dal Legislatore per poter utilmente e legittimamente procedere alla successiva destinazione dei beni ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 158/2011 e ciò ancorché non sia prevista una rigida scansione temporale tra le predette fasi, rimettendo alla discrezionalità del Giudice Delegato la scelta prudenziale in ordine al momento in cui procedere alla verifica dei crediti e alla susseguente liquidazione. Di talché è ben possibile che si addivenga alla confisca definitiva prima che le operazioni liquidatorie siano avviate e/o esaurite ed in tali casi il rischio di confondere le due fasi, normativamente e ontologicamente, distinte si rende maggiormente concreto.

Ed invero, posto che, come detto, la normativa non impone che il procedimento di verifica dei crediti e quello di liquidazione inizino e si esauriscano prima della confisca definitiva, l'avvio di dette attività avviene su impulso del Giudice Delegato al quale l'ordinamento attribuisce un'ampia discrezionalità in ordine al momento in cui avviarle.

In particolare, per la verifica dei crediti, detto momento può collocarsi nell'arco di tempo che va dalla ricezione dell'elenco dei creditori, al termine di un anno successivo al passaggio in giudicato della confisca. Le norme vigenti, in effetti, stabiliscono, da un lato, che il decreto di fissazione dell'udienza può essere emesso dal Giudice Delegato *"anche prima della confisca"* (art. 57, comma 2 del Codice Antimafia) e, dall'altro, che *"successivamente e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse..."* (art. 58, comma 5 del Codice Antimafia).

Se, quindi, è soltanto possibile (e non imposto) che la verifica dei crediti sia avviata prima della confisca e le domande tardive possono essere proposte ed esaminate finanche dopo un anno dalla confisca definitiva, va da sé che anche l'attività di liquidazione può svolgersi a seguito della irrevocabilità del provvedimento ablatorio.

Ciò trova ulteriore conforto nelle previsioni normative che prevedono che la tutela dei diritti dei terzi, anche ove sia intervenuta confisca definitiva, a norma dell'art. 45 d.lgs. n. 159/2011,

"è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al Titolo IV" del Codice Antimafia, ovvero ai sensi degli artt. 52-65, e quindi secondo il procedimento di verifica e di liquidazione.

Tali disposizioni, dunque, evidenziano icasticamente che l'intervenuta confisca definitiva non vale quale sbarramento ed impedimento per il regolare svolgersi del sub-procedimento di verifica dei crediti e quello ad esso successivo di liquidazione.

Nell'adottare le proprie determinazioni in ordine al momento in cui avviare le predette attività, il Giudice Delegato deve agire con prudenza, prendendo in considerazione numerose circostanze emergenti nello specifico caso concreto che possono indurlo ad accelerarne o ritardarne la fissazione.

Trattasi di una valutazione che investe evidenti profili di opportunità e convenienza da compiere valutando anche il rischio connesso ad un immediato avvio delle predette attività.

Tale scelta, infatti, potrebbe determinare, nel caso di un'eventuale revoca, l'inutile esperimento di un'attività, peraltro richiedente un notevole dispendio di energie e risorse. Detto rischio va, in ogni caso, comparato con l'esigenza di non procedere con eccessivo ritardo alla devoluzione dei beni (prudenzialmente, secondo prassi di questo Tribunale e di altri Uffici, si ritiene opportuno dare avvio al procedimento in un momento intermedio, ovvero dopo la pronuncia del decreto di confisca di primo grado: ciò consente di portare a termine l'accertamento prima del passaggio in giudicato, ma in un momento in cui vi sia stato quanto meno un primo vaglio giudiziario in ordine ai presupposti della misura e alla formazione del suo patrimonio, valutazione essenziale ai fini dell'ammissione del credito, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011; non è un caso, peraltro che la riforma attualmente in cantiere - si attende, ad oggi, l'approvazione del Senato della Repubblica -, traendo spunto dalle vigenti prassi, preveda espressamente che la verifica abbia inizio dopo la confisca di primo grado).

Come è noto, conclusa l'udienza di verifica, occorre procedere, ai sensi dell'art. 60, alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Le vendite sono, poi, effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del Giudice Delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla propria relazione o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

Anche in ordine al momento in cui procedere alla liquidazione al G.D. è riconosciuto un ampio potere discrezionale che dovrà prudenzialmente essere esercitato sempre a lume dell'alea derivante dalla possibile revoca e della conseguente restituzione al proposto de/o ai terzi intestatari dei beni attinti dalla procedura.

È da ritenersi, anzi, opportuno che prima della definitiva devoluzione allo Stato non si proceda alla vendita dei beni, benché l'art. 46, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 consenta la restituzione per equivalente (del resto la citata disposizione ha un ovvio limite laddove fa riferimento al valore del bene risultante dal rendiconto di gestione, rendiconto che, all'atto della revoca del sequestro potrebbe anche non essere stato presentato o approvato).

Invero, non può sottacersi che la liquidazione dei beni regolata dal d.lgs. n. 159/2011 (pur ispirata a quella propria della procedura fallimentare finalizzata all'esclusiva soddisfazione dei creditori), deve essere improntata al rispetto dei principi tipici del sistema di prevenzione tra i quali è da annoverare anche l'esigenza, persistente sino alla confisca definitiva, di garantire una finalità conservativa del patrimonio oggetto della procedura nell'interesse del proposto e/o dei terzi formali intestatari (non è un caso, ancora, che il richiamato progetto di novella alla disciplina in parola preveda che si proceda alla liquidazione solo dopo la confisca definitiva assegnando tale incombenza, peraltro, all'ANBSC).

Assodato che l'intervenuta confisca definitiva nell'ambito della presente procedura non osta all'espletamento dell'attività di liquidazione, essa dovrà necessariamente avvenire previa apposita richiesta di autorizzazione da parte dell'ANBSC, se del caso per il tramite del coadiutore, nel rispetto del c.d. criterio di sussidiarietà (a mente del quale deve farsi ricorso alla liquidazione solo laddove la liquidità di cui si dispone non sia sufficiente a garantire i creditori; cfr. ultima parte art. 60, co. 1, d.lgs. n. 159/2011).

Per quanto concerne l'ordine in cui liquidare i beni, non essendo dettate specifiche regole sul punto, evidentemente si dovrà disporre la vendita dei cespiti in funzione della primaria esigenza di soddisfazione dei creditori.

Quel che residua (che non può mai essere inferiore al 40% della massa confiscata), ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, sarà destinato dall'Agenzia in conformità con quanto disciplinato dal successivo art. 48.

Occorre quindi non sovrapporre o confondere i due piani, ovvero quello della liquidazione (art. 60 e ss.) alla quale si dovrà procedere e quello della destinazione (art. 48), che è un *posterius rispetto alla prima*.

Nella relazione/istanza, il dott. _____ sottolinea l'opportunità, se non la necessità (anche per evidenti ragioni di tempistica connesse a possibilità di miglior realizzo), di procedere alla vendita, quanto meno, dei seguenti beni:

a) del Ramo di azienda della ditta individuale _____ al fine di soddisfare un credito di € 4.132,82 a chirografo;

Visto da Giudice


b) dei beni intestati a _____ al fine di soddisfare un credito privilegiato nei confronti di Equitalia per tributi non soggetti a confusione di € 57.334,59 e creditori chirografari per € 832,18;

c) dei beni facenti parte dell'azienda _____ di _____ s.a.s. a fronte di crediti privilegiati per € 18.232,73 e chirografari per € 555,03, ed € 18.301,52 in prededuzione (susceptibile di incremento mensile pari ad € 708,33 al mese).

Le pur apprezzabili prospettazioni del coadiutore (tempestivamente attivatosi) risultano però essere avanzate ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 159/2011 e non possono essere autorizzate da questo Giudice per due ordini di ragioni: il primo perché il sub-procedimento di destinazione è riservato dal Legislatore all'ANBSC a norma della disciplina di cui al Capo III del Titolo III del Codice Antimafia; il secondo perché, come detto, prima di poter dare avvio alla procedura di destinazione, urge provvedere alla tutela dei diritti dei terzi attraverso l'attività di liquidazione nel rispetto delle forme e della disciplina di cui al Titolo IV del medesimo Codice Antimafia (cfr. anche il già richiamato art. 45, co. 1, ultima parte).

Nel caso di specie, considerato lo stato della procedura,:

a) qualunque attività rientrante nelle previsioni di cui all'art. 48 cit. deve ritenersi allo stato preclusa;

b) si dovrà, dunque, necessariamente procedere ai sensi degli artt. 45 e 60 e ss. d.lgs. n. 159/2011 - al di fuori delle logiche proprie dell'art. 48, seguendo invece quelle tipiche della liquidazione a tutela dei diritti dei terzi - ad avanzare a questo Ufficio le dovute istanze di autorizzazione alla vendita dei cespiti attinti dalla confisca apparendo evidente che le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non sono sufficienti a soddisfare, nei limiti previsti dalla legge, i creditori utilmente collocati al passivo.

c) ciò che residuerà dall'attività liquidatoria sarà definitivamente devoluto all'ANBSC che provvederà alla destinazione ai sensi dell'art. 48 cit.

Questo Giudice riserva, pertanto, di autorizzare la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 60 cit. previo deposito da parte dell'ANBSC delle relative istanze (preceduto da approfondita valutazione della consistenza dello stato passivo e delle liquidità in possesso della procedura).

A tal fine si sollecita, sin d'ora, la predetta Agenzia a voler doverosamente provvedere nei termini suddetti (se del caso per il tramite del coadiutore), ai sensi degli artt. 45 e 60 cit., a tutela dei diritti dei terzi.

A tali direttive, nel rispetto dell'ortodossia e della legittimità della procedura, quindi, devono necessariamente conformarsi il coadiutore e l'ANBSC, sulla quale, in particolare,

Visto del Giudice


graveranno eventuali responsabilità, riservandosi questo Giudice, nel prosieguo, ogni ulteriore determinazione al riguardo.

P.Q.M.

dispone per come in premessa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'ANBSC e al coadiutore.

Brindisi, 23.02.2017.



IL GIUDICE DELEGATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Colombo', written over the printed name of the judge.

dep 24/2/17
A handwritten signature in blue ink, possibly 'M', written below the date.

IL CASO.it